



STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE
(approvato con provv.n.47, del 29/3/2005)

CAPO I - L'ARBITRATO IN GENERALE

Art.1 - ISTITUZIONE

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina è istituita una Camera Arbitrale, la quale presta, a richiesta, la sua opera per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:

- a) di arbitrato rituale;
- b) di arbitrato irrituale o libero;
- c) di arbitraggio;
- d) di perizia contrattuale.

Art.2 - OBIETTIVI

Funzione istituzionale della Camera Arbitrale è la decisione e/o composizione di controversie attraverso l'organizzazione dei servizi arbitrali.

La Camera Arbitrale persegue, inoltre, i seguenti scopi :

- a) sviluppare, nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi, la diffusione delle procedure di arbitrato;
- b) organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.

Art.3 - ATTIVAZIONE

Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art.1 laddove esista tra le parti convenzione scritta che li preveda ovvero laddove - anche in difetto di tale convenzione - le parti ne facciano concorde richiesta scritta alla Camera Arbitrale.

Nell'arbitrato societario, tale convenzione deve comunque sussistere al momento della richiesta.

La richiesta di arbitrato rituale presuppone l'esistenza di clausola compromissoria o compromesso a norma degli artt.807 e 808 c.p.c.

CAPO II - ORGANI

Art.4 - ORGANI

Sono organi della Camera Arbitrale:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario.

Art.5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è nominato dalla Giunta Camerale ed è composto da:

- a) un rappresentante dell'Ente Camerale che assume la funzione di Presidente;
- b) un rappresentante per ogni categoria professionale correlata ad Ordini e Collegi che ne abbiano fatto richiesta, aventi competenza sul territorio della provincia di Latina.

Art.6 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;

- b) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del presente Statuto e del Regolamento;
- c) convoca e presiede il Consiglio;
- d) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, il quale deve essere convocato entro dieci giorni per la ratifica;
- e) esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento.

Il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente.

Art.7 - DURATA

I membri del Consiglio restano in carica 4 anni.

Alla scadenza possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite; spetta comunque un gettone di presenza ed eventuali rimborsi spese, nella misura fissata dalla Camera di Commercio.

La funzione di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di arbitro nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale.

Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive nelle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo in caso di malattia o legittimo impedimento, ne decade automaticamente.

Decade altresì il Consigliere che per qualsivoglia ragione non risulti iscritto all'Ordine o Collegio che rappresenta.

Il sostituto, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio su designazione dell'Ordine o Collegio interessato, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Presidente potrà richiamare per iscritto il Consigliere che si assenti per oltre metà delle riunioni tenute in un semestre; qualora detta situazione si protraesse nel semestre successivo al richiamo, il Consigliere decadrà automaticamente e verrà sostituito secondo quanto previsto dal comma precedente.

Art.8 - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) predispone e cura la tenuta dell'Albo degli Arbitri;
- b) nomina gli arbitri nei modi e nei termini indicati dal Regolamento e decide in ordine alla decadenza ed alla ricusazione nelle ipotesi previste dal Regolamento stesso;
- c) predispone compromessi e clausole compromissorie-tipo;
- d) propone alla Giunta della Camera di Commercio le modificazioni del presente Statuto e del Regolamento arbitrale;
- e) vigila e decide sui comportamenti deontologici degli arbitri;
- f) formula proposte, suggerimenti e pareri relativamente a richieste ad esso indirizzate dalla Giunta della Camera di Commercio in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali,
- g) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione con altri Enti o Istituti in materia arbitrale;
- h) conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione nonché di scambio di servizi in materia arbitrale.

Art.9 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio è convocato dal Presidente; esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato entro quindici giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta, firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso tra essi il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 8 del presente Statuto, nonché quelle in tema di decadenza e di ricusazione degli arbitri, devono essere approvate dalla metà più uno dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale.

Art.10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dalla Giunta della Camera di Commercio tra i funzionari in servizio presso tale Ente e decade automaticamente dall'incarico in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro subordinato con la Camera di Commercio.

Il Segretario:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dei provvedimenti del Presidente;
- b) è responsabile del funzionamento della segreteria e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale;
- c) dirige il personale addetto alla Camera Arbitrale;
- d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Al Segretario, oltre alla tenuta della documentazione, spetta l'iniziativa processuale per la costituzione dell'Organo Arbitrale e del Collegio Arbitrale secondo il Regolamento.

Al Segretario spetta, altresì, un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta Camerale per la partecipazione alle attività nelle quali è richiesta la sua presenza.

CAPO III - ARBITRI

Art.11 - ELENCO DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Direttivo forma un Albo degli Arbitri.

Per l'iscrizione ad esso, gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

Potranno essere iscritti all'Albo degli Arbitri, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, ad esclusione di quelli iscritti negli elenchi speciali, aventi competenza sul territorio della Provincia di Latina e con anzianità di iscrizione e di esercizio della professione di almeno 5 anni.

L'Albo viene sottoposto a revisione almeno una volta all'anno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.12 - MODIFICAZIONI

La competenza relativamente alle modificazioni del presente Statuto e del Regolamento arbitrale spetta alla Giunta della Camera di Commercio su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di propria iniziativa previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

Ogni modifica avrà efficacia dopo il decorso di tre mesi dalla data della relativa deliberazione, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta.

In ogni caso le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Art.13 - NORME FINALI

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale ad esso allegato.
